

Schema-tipo di convenzione

Tra L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia e cooperativa sociale di inserimento lavorativo ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.

381

L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDA e l'ESECUTORE ***** al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/1991 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/1991 stipulano la presente convenzione.

In data ***** tra L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDA (che di seguito per brevità sarà chiamata AZIENDA) con sede a Savona via Paleocapa n. 4/3 Codice Fiscale 8004470094 rappresentato da ***** nato a **** il ****, abilitato alla sottoscrizione del presente atto in forza della delibera ***** e la Cooperativa sociale **** (che di seguito sarà chiamata ESECUTORE), con sede a ***** via ***** n. ***** Codice Fiscale ***** iscritta nella sezione “ **** ” al n. *** del Registro provinciale delle Cooperative, nella persona del suo legale rappresentante signor/a ***** nato a ***** il ***** e residente a ***** in via *****

PREMESSO

- che, in applicazione della Legge 381/91 e della D.G.P. n. 159 del 10.03.2020 “Linea guida per l’affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali di inserimento lavorativo e clausole sociali”, con l'affidamento all’ ESECUTORE delle attività oggetto della convenzione, l’AZIENDA e ESECUTORE si pongono l'obiettivo di favorire la creazione di opportunità di lavoro e di formazione ed apprendimento professionale per persone svantaggiate e che la convenzione unisce quindi rilevanti finalità sociali all'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, l’ ESECUTORE svolge attività tra le quali sono comprese quelle oggetto del presente incarico, come risultante dallo statuto societario depositato presso il Registro delle imprese;

- che l'Esecutore risulta essere in possesso delle capacità tecniche e delle risorse necessarie per svolgere in maniera puntuale e qualitativamente adeguata l'incarico oggetto della convenzione;
- che permangano per l'ESECUTORE al momento della sottoscrizione le condizioni per l'iscrizione al Registro provinciale ai sensi di legge;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

È affidato al l'Esecutore lo svolgimento delle seguenti attività:

Servizio di pulizia da svolgersi presso gli Uffici Amministrativi siti in Savona Via Paleocapa, 4 int. 3.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 3 - Obblighi della cooperativa

L'ESECUTORE si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui alla lettera o) della presente convenzione;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori devono essere dettagliati in elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'ESECUTORE e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello). L'ESECUTORE si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) a nominare e sostituire in caso di necessità un/una responsabile del servizio garantendo la necessaria continuità e qualificazione;
- d) ad utilizzare i soci nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali sindacali maggiormente rappresentative o dal

Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali contratti integrativi provinciali (accordi locali integrativi territoriali degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori), ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;

- f) a rispettare le disposizioni di legge in merito al tipo di rapporto di lavoro intercorrente con i lavoratori e soci-lavoratori impiegati nell'appalto e ad applicare a favore dei lavoratori e soci-lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali contratti integrativi provinciali (accordi locali integrativi territoriali degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori), ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni vigenti;
- g) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore e rispettivi contratti integrativi provinciali (accordi territoriali);
- h) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'AZIENDA o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- j) a garantire e favorire nell'erogazione del servizio di cui alla presente convenzione l'opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, da rendicontare nella relazione semestrale di cui al punto m); l'attività e il numero di inserimenti lavorativi sarà commisurata e proporzionata alla tipologia del servizio e al corrispettivo: ai fini del rispetto del numero di inserimenti, vengono conteggiati l'insieme degli inserimenti svolti complessivamente dalla cooperativa;
- k) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- l) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato speciale allegato alla presente convenzione;
- m) a trasmettere all'AZIENDA semestralmente una relazione sulle attività svolte, contenente un elenco identificativo del personale normodotato e del personale svantaggiato inserito al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il servizio inviante o certificante

lo stato di cui all'art. 4 della Legge 381/91, il tipo di rapporto di lavoro instaurato (tempo pieno/part-time, tirocinio), la data di assunzione;

- n) a trasmettere ad ogni revisione all' AZIENDA un'attestazione da parte dell'autorità di revisione (il revisore è determinato soltanto durante l'esecuzione della revisione) circa la permanenza delle condizioni di cui all'art. 4 della Legge 381/91;
- o) ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base del progetto sociale come presentato in sede di offerta.

Art. 4 - Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'AZIENDA potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con l'ESECUTORE. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche all'ESECUTORE. Il referente dell'AZIENDA incaricato del controllo e alla vigilanza è . L'AZIENDA comunica entro 30 giorni all'ESECUTORE l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Art. 5 - Obblighi dell'Azienda

L' AZIENDA si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo stabilito in Euro più IVA, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura semestrale posticipata corredata da una relazione dettagliata sulle attività svolte.

Il pagamento del corrispettivo, nelle modalità di cui sopra, è subordinato all'adempimento - da parte dell'ESECUTORE - degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalla regolare e completa esecuzione delle prestazioni in applicazione a quanto previsto nel Capitolato Speciale e nell'offerta presentata.

Art. 6 - Ritardi nei pagamenti

Per ritardati pagamenti l'AZIENDA si impegna a versare all'ESECUTORE gli interessi di legge.

Art. 7 - Consorzi

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'AZIENDA.

Art. 8 - Verifica, vigilanza, valutazioni

L' AZIENDA vigilerà sulla regolarità, correttezza e completezza delle prestazioni della convenzione, mediante verifiche e controlli periodici aventi a oggetto, in particolare:

- a) l'adempimento delle obbligazioni e delle prestazioni previsti dalla convenzione;
- b) la conformità della prestazione alle previsioni del Capitolato Speciale e dell'offerta presentata;
- c) se del caso, il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Le valutazioni conseguenti alle verifiche e ai controlli di cui sopra saranno formalizzate in relazioni scritte periodiche e comunicate all'ESECUTORE: con le stesse, l' AZIENDA potrà avanzare rilievi e contestazioni all'ESECUTORE, il quale sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte e ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dall'ENTE entro il termine indicato.

Entro 30 giorni dal termine finale della convenzione, l'ESECUTORE si impegna a trasmettere la relazione scritta finale concernente l'avvenuto, totale adempimento delle prestazioni contrattuali, con indicazione dei risultati conseguiti e delle eventuali problematiche emerse ai fini dell'attuazione dei piani di inserimento lavorativo.

Art. 9 - Inadempienze - penali - cause di risoluzione

Il contraente si impegna, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo quanto stabilito nella presente Convenzione.

Art. 10 - Penali

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

1. una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto), se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali;
2. una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni assenza delle figure professionali contemplate da contratto, se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali;

3. una penale in misura giornaliera pari al 5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C. (ove previsto), se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali;
4. una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale in tutti i casi di inesatto/mancato adempimento delle prestazioni contrattuali non contemplate nei precedenti punti, se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali;
5. una penale del 5 per cento del valore del contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, se compatibile con la prosecuzione del servizio e nella certezza di immediato ripristino delle condizioni iniziali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dall'AZIENDA all'ESECUTORE; l'ESECUTORE dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni all' AZIENDA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'ESECUTORE, a giudizio insindacabile dell'AZIENDA, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'ESECUTORE le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'ESECUTORE dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'ESECUTORE prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ENTE di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'ENTE, laddove verifici che il ritardo e/o le inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 11 - Risoluzione di diritto della convenzione

L' AZIENDA dichiara risolto il contratto:

- a) qualora nei confronti dell'appaltatore fosse accertata la mancanza dei requisiti di ordine speciale per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) qualora nei confronti dell'appaltatore, nelle persone indicate all'art. 80 del Codice, sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- c) qualora nei confronti dell'appaltatore, nelle persone indicate all'art. 80 del Codice, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) qualora l'ESECUTORE non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- e) qualora, in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di provvedimenti in autotutela, sopravvengano annullamenti, revoche o declaratorie in qualsiasi forma di inefficacia degli atti presupposti al presente contratto;
- f) la violazione dell'obbligo di inserimento di persone svantaggiate.

Art. 12 - Risoluzione discrezionale della convenzione

L'AZIENDA ha facoltà di risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- grave inadempimento dell'ESECUTORE nell'esecuzione della presente convenzione;
- riduzione della percentuale delle persone in inserimento lavorativo secondo l'art. 4 comma 2 della Legge 381/1991 e la violazione delle indicazioni date dall'art. 4 del D.P.G.R. del 11.3.1992, n. 5/L;
- la cancellazione dell'ESECUTORE dalla categoria "cooperative sociali", sottocategoria "cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" oppure "consorzi di cooperative sociali" Registro provinciale delle cooperative; (la cancellazione dal registro avviene in seguito a scioglimento della cooperativa e cancellazione dal registro delle imprese)
- qualora l'ESECUTORE violi gli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

Art. 13 - Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente convenzione e che non sia stato possibile risolvere mediante accordo bonario è competente in via esclusiva il Foro di Savona.

Art. 14 - Cauzione definitiva

L'ESECUTORE è obbligato a norma dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 36 della L.P. 16/2015 a presentare una cauzione definitiva nella misura del 2% dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'ESECUTORE e ha il diritto di valersi della cauzione per procedere al pagamento di quando dovuto dall'ESECUTORE per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti sul luogo di esecuzione del contratto. La cauzione definitiva è svincolata progressivamente ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

Art. 15 - Spese di stipula della convenzione

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

Art. 16 - Clausola di revisione prezzi

Il corrispettivo di cui all'art. 5 della presente convenzione è soggetto a revisione dei prezzi entro i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 17 - Trattamento dati personali

Le parti si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati acquisiti.

Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali, eventualmente contenuti nelle banche dati, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

Art. 18 - Allegati alla convenzione

Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- elenco numerico del personale impiegato,
- capitolato speciale,
- offerta tecnica ed economica,
- cauzione definitiva.

Letto confermato e sottoscritto

Luogo e data

Per la Cooperativa Sociale

Per l' AZIENDA